



# COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

## ORIGINALE

Prot. n. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69

### OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE E FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 17-03-2020
--

L' anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **12:30**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
CAMPELLO FRANCO	ASSESSORE	Presente
FORT ANTONELLA	ASSESSORE	Assente
GALLO ALFIO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- dal 01.01.2015 gli enti locali devono applicare il principio della competenza finanziaria potenziato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il quadro legislativo di riforma dell'organizzazione dell'Ente Locale, in particolare il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 165/2001, considera le risorse umane come fattore strategico della complessa riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 91 del citato testo unico dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

**VISTO** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”

**VISTO** inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.*

6. *Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di cui al comma 3.*

**RILEVATO** che :

- il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha approvato le “Linee di indirizzo” per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

**VISTI :**

- l'art. . 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:  
*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l' art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:  
*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*  
*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*  
*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**CONSIDERATO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**DATO ATTO** che la Dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, pari alla spesa media del triennio 2011-2013) è pari al valore di € 747.165,33;

**RILEVATO** che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019 testualmente recita:

*“2.A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*

**DATO ATTO** che in data 17.3.2020 è stato emanato il Decreto contenente le misure per la definizione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei Comuni;

**VISTA** la Circolare UGM\_FP 0001374-A dell'8.6.2020 – Presidenza Consiglio dei Ministri;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

**CONSIDERATO** quindi, ai sensi del su richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**RITENUTO** necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

**CONSIDERATA** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557); costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”*

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

**RICHIAMATO** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;

**RICHIAMATE** altresì le precedenti deliberazioni di giunta comunale:

- n. 2 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Programma del Piano Triennale e del fabbisogno del personale 2019-2021” aggiornata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 53 del 9.5.2019 e n. 96 del 26.11.2019;
- n. 109 del 6.12.2019 di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 e ricognizione delle eccedenze;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 febbraio 2013 avente ad oggetto “Disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile – regolamentazione”;

**PRESO ATTO** che ai sensi del DL 90/2014 per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, il tetto di spesa è pari a quello sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2009, che per il comune di Massanzago corrisponde ad € 36.831,26;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**VISTI:**

- l'art. 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21.12.2010 e ss.mm.ii., che stabilisce "La struttura organizzativa è articolata in settori, uffici, e servizi";
- l'art.9 del Regolamento che disciplina le posizioni organizzative, in conformità con quanto dispone l'art.11 del CCNL del 31.2.1999, preposte ai settori in cui si articola l'organizzazione dell'ente;

**DATO ATTO** che attualmente la struttura organizzativa di questo ente, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 3.11.2015 e del presente provvedimento (attesi i decreti sindacali in data 25.09.2019) risulta articolata nei seguenti Settori:

- Settore Affari Generali;
- Settore Economico - Finanziario;
- Settore Territorio;
- Settore Demografico-Culturale;

**RILEVATO** che a seguito dell'emanazione del Decreto 17.03.2020 contenente le misure per la definizione delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei comuni e della relativa Circolare UGM\_FP 0001374-A dell'8.6.2020, che trovano applicazione a far data dal 20.04.2020, è possibile avviare nuova programmazione del fabbisogno del personale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo dell' Emilia Romagna n. 55/2020, la quale precisa che per "*ultimo rendiconto della gestione approvato*" deve "*intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020*";

**PRESO ATTO** ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto 17.03.2020 l'ultimo rendiconto approvato è quello dell'esercizio finanziario 2019, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2020;

**ACCERTATO** che il rapporto di cui all'art. 1 del Decreto 17.03.2020, ottenuto applicando le risultanze dei rendiconti 2017-2018-2019, è pari al 19,26%;

**ACCERTATO**, altresì che la spesa di personale per l'anno 2018 ammonta ad € 579.095,43 e che pertanto il margine assunzione nel triennio 2020-2022 è il seguente:

ANNO	MARGINE ASSUNZIONALE	%
2020	100.580,42	17
2021	23.665,98	21 ( 17+ 4)
2022	17.749,49	24 ( 21+3)

**RAVVISATA** la necessità di aggiornare il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, come segue:

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Profilo Professionale	Cat.	Ore	Settore	Modalità copertura
Istruttore Amministrativo	C	Tempo pieno	Affari Generali	Scorrimento graduatoria altro Ente/ concorso pubblico
Istruttore Amministrativo	C	Tempo Pieno	Economico – Finanziario	Scorrimento graduatoria altro Ente/ concorso pubblico
Istruttore Amministrativo	C		Economico – Finanziario	Trasformazione da tempo parziale a 16 ore ( 44,44%) a tempo pieno
Istruttore Amministrativo	C		Demografico Culturale	Trasformazione da tempo parziale da 16 ( 44,44%) a tempo parziale a 30 ore (83,33%)

**DI DARE ATTO** che nell'aggiornamento del fabbisogno di personale si è tenuto conto dell'esigenza di:

- ripristinare nel Settore Economico – Finanziario, il posto a tempo parziale trasformandolo in tempo pieno al fine di garantire con maggiore efficienza dell'ufficio tributi ;
- aumentare il part-time dell' Istruttore Amministrativo appartenente al Settore Demografico – Culturale da 16 a 30 ore al fine di garantire più servizi;
- implementare l'organico del Settore Affari Generali, che comprende anche il Servizio Sociale e Pubblica Istruzione, essendo attualmente gestito con solo un dipendente;
- implementare l'organico del Settore Economico – Finanziario che comprende anche il Servizio Tributi e Personale considerato il continuo aumento delle incombenze contabili e fiscali.

**RITENUTO**, pertanto di non procedere con l'assunzione a tempo determinato di n. 2 rapporti a tempo determinato al 50% di n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C1 per il periodo di 12 mesi prorogabili, da utilizzare per assicurare la gestione delle attività ordinarie di cui al precedente provvedimento n. 109/2019;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 per il triennio 2019-2021 è stato soppresso l'obbligo di procedere al previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura dei posti messi a concorso, riducendo contestualmente a 45 giorni, anziché a 60 giorni, i termini per l'espletamento della procedura di mobilità di cui all'art. 34/bis del D.lgs. n. 165/2001

**DATO ATTO** che la Dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, pari alla spesa media del triennio 2011-2013 è pari al valore di € 747.165,33;

**RITENUTO:**

- di procedere alla quantificazione del margine assunzionale ai sensi del Decreto 17.03.2020, coma da **allegato sub A)** al è presente provvedimento;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- di aggiornare il fabbisogno di personale/dotazione organica, come da **allegato sub B)** al presente provvedimento;
- di aggiornare il Piano assunzionale come da **allegato sub C)**;

**PRECISATO** che :

- il Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021 è stato approvato dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione n. 82 del 07.10.2019;
- detto piano, trattandosi di funzione trasferita, è applicato anche per il Comune di Massanzago;
- il Comune di Massanzago ha ottemperato al rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dalla documentazione agli atti;
- la Dotazione Organica dell'Ente, come personale in servizio, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 68/1999, in quanto dalla rilevazione dell'anno 2018 e dalle assunzioni verificatesi nell'anno 2019, non risulta dovuta la quota di riserva;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 il Comune di Massanzago ha provveduto a pubblicare nel sito internet [www.comune.massanzago.pd.it](http://www.comune.massanzago.pd.it) – sezione amministrazione trasparente – pagamenti dell'Amministrazione l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- viene rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- è stato inviato alla BDPAP il bilancio di previsione 2020-2022, il rendiconto di gestione 2019 ed il bilancio consolidato 2018 e che gli stessi sono stato correttamente acquisiti;
- è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2019;

**DI DARE ATTO** che con proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25.08.2020, in approvazione nella medesima seduta si è provveduto ad effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 al fine di consentire l'assunzione del personale di cui alla presente programmazione;

**RICHIAMATO** il C.C.N.L. 21.5.2018 relativo al Comparto Funzioni Locali;

**PRECISATO** che dei contenuti del presente atto sarà fornita l'informazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. ;

**PRECISATO**, altresì che il presente provvedimento sarà comunicato al Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, del D.lgs. 165/2001;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/200;

**VISTO** il D.Lgs. 165/200;

**VISTI** i vigenti regolamenti comunali;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico – Finanziario previsto dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’ufficio Economico Finanziario, ai sensi dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla relazione **allegato sub D)**;

**ACQUISTO** il parere e l’asseverazione del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, Legge n. 296, 2006 di cui all’**allegato sub E)**;

## **DELIBERA**

1. di confermare che a seguito ricognizione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso questa Amministrazione permane l’assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale nei singoli servizi;
2. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, per l’annualità 2020, ai sensi della vigente normativa ed in coerenza con le disposizioni di cui al Decreto 17.03.2020;
3. di aggiornare, conseguentemente, il fabbisogno assunzionale, secondo la disponibilità finanziaria come da **allegato sub A)**, il fabbisogni di personale/dotazione organica dell’Ente, come **da allegato sub B)** ed il piano assunzionale 2020 come da **allegato sub C)** che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. che vengono rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n. 296 - spesa media triennio 2011-2013, pari ad € 747.165,53;
5. di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
6. di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura nelle previsioni di bilancio 2020- 2022;
8. di pubblicare il presente Piano triennale dei Fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 33/2013 e.s.m.i;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

9. di attivare la procedura di informativa alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs, 165/2001, nonché di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, del D:lgs. 165/2001, il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 gg, tramite il portale SICO;
10. dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto;

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### DELIBERA

Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

### DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 27-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MALVESTIO MANUELA

\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 27-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
MALVESTIO MANUELA

\*\*\*\*\*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Peraro Paola

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Massanzago, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Peraro Paola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_.

Massanzago, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Peraro Paola

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**MARGINI ASSUNZIONALI AI SENSI DEL DECRETO 17.03.2020**

	Fascia demografica	Valore soglia
Art. 4 – comma 1 – Individuazione valori soglia	Fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
Art. 5 - comma 1- % massime annuale di incremento personale in servizio	Fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti	- anno 2020 = 17%*
		- anno 2021= 21%*
		- anno 2022= 24%*
		- anno 2023= 25%*
		- anno 2024= 26%*
• i valori percentuali indicati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base " spesa 2018" per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti		

<b>RAPPORTO SPESA 2019 SU MEDIA ENTRATE 2017-2019</b>	<b>19,26</b>
<b>PERCENTUALE MASSIMA DI INCREMENTO ASSUNZIONALE 2020</b>	<b>17%</b>
<b>TOTALE SPESA PERSONALE - ANNO 2018</b>	<b>591.649,53</b>
<b>SPESA ASSUNZIONALE ANNO 2020 (17% SU SPESA 2018)</b>	<b>100.580,42</b>
<b>SPESA ASSUNZIONALE MASSIMA ( LIMITE DEL 26,90%)</b>	<b>229.611,49</b>
<b>RESTI ASSUNZIONALI ANTE 2020</b>	<b>211,42</b>

	2020	2021	2022
<b>MARGINE ASSUNZIONALE</b>	100.580,42	23.665,98	17.749,49
Resti assunzionali anno precedente non utilizzato	211,42	16.481,27	40.147,25
<b>TOTALE MARGINE ASSUNZIONALE</b>	<b>100.791,84</b>	<b>40.147,25</b>	<b>57.896,74</b>
<b>Assunzione programmate</b>			
C1 – Aumento orario del rapporto da tempo parziale a 16 ore a tempo parziale a 30 ore – Settore Demografico – Culturale	11.135,36		
C1 – trasformazione rapporto da tempo parziale (16 ore) a tempo pieno ( 36 ore) – Settore Economico – Finanziario	15.907,65		
C1- Istruttore Amministrativo a tempo pieno – Settore Affari Generali	28.633,78		
C1 – Istruttore Amministrativo a tempo pieno – Settore Economico Finanziario	28.633,78		
<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>84.310,57</b>		
<b>MARGINE ASSUNZIONALE RESIDUO</b>	<b>16.481,27</b>	<b>40.147,25</b>	<b>57.896,74</b>

COMUNE DI MASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA

Allegato b)

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022

DOTAZIONE ORGANICA						DOTAZIONE ORGANICA AL 20/08/2020						PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2020						
			%			Tempo Pieno	Tempo Parziale	Tempo determinato	Coperto	Vacante	Assunzioni	Cessazioni	Tempo Pieno	Parziale	Tempo determinato	Coperto	Vacante	
1	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo contabile	M. M.	100	D3	D4	1		1	0	0	0	1			1	0	
2	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Tecnico	C. G.	100	D	D5	1		1	0	0	0	1			1	0	
3	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	G.C	100	D	D5	1		1	0	0	0	1			1	0	
4	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	N.L.	100	D	D5	1		1	0	0	0	1			1	0	
5	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Z.M.	100	D	D1	1		1	0	0	0	1			1	0	
6	Istruttore	Istruttore Tecnico	S.D.	100	C	C5	1		1	0	0	0	1			1	0	
7	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.L.	100	C	C3	1		1	0	0	0	1			1	0	
8	Istruttore	Istruttore Tecnico	A.P.	100	C	C1	1		1	0			1			1	0	
9	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.M.	100	C	C3	1		1	0	0	0	1			1	0	
10	Istruttore	Istruttore Amministrativo	D.M.	44,44**	C	C1		1	1	0	0	0	1	0		0	1	
11	Istruttore	Istruttore Amministrativo	P.M.	44,44*	C	C1		1	1	0	0	0	1	0		1	0	
12	Istruttore	Istruttore Amministrativo		100	C	C1					1					1	1	
13	Istruttore	Istruttore Amministrativo		100	C	C1					1					0	1	
14	Collaboratore	Collaboratore Amministrativo	F.N.	100	B3	B8	1		1	0	0	0	1			0	0	
15	Collaboratore	Collaboratore Amministrativo - Messo	C.M.	100	B1	B5	1		1	0	0	0	1			1	0	
16	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	Z.L.	100	B1	B2	1		1	0	0	0	1			1	0	
17	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	P.C.	100	B1	B2	1		1	0	0	0	1			1	0	
						13	2		15	0	2	0	15	0		1	14	3
						15			15					15	1		14	3

\* aumento p.t. al 83,33

\*\* trasformazione posto a tempo pieno

COMUNE DI PASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO C)

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

QUADRO GENERALE - Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2020		PIANO OCCUPAZIONALE 2021		PIANO OCCUPAZIONALE 2022		MODALITA' DI COPERTURA	TOTALE	
		POSTI VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI	DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI	DA RICOPRIRE		VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE
C1	Istruttore Amministrativo	2	2	0	0	0	0	Scorrimento graduatoria Ente/ pubblico	2	2
	TOTALE	0	0	0	0	0	0		0	0

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

QUADRO GENERALE - Assunzioni a tempo determinato

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2020 -2022				
		POSTI DA RICOPRIRE	%	SETTORE	PERIODO	MODALITA' DI ASSUNZIONE
	TOTALE					



# COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

RELAZIONE E PARERE CONTABILE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 25.05.2020  
DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI  
PERSONALE 2020-2023 - IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO  
17.03.2020

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 6.12.2019 è stata approvato il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022 – e ricognizione delle eccedenze;
- che la programmazione è stata inserita nel D.U.P. approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 30.09.2019 e successivamente aggiornato con la nota integrativa approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 27.12.2019;
- che gli stanziamenti di spesa del personale trovano allocazione nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2019 e ss.mm.ii

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che testualmente recita:

*2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 recante “ *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale e tempo indeterminato dei Comuni*”;

VISTA la circolare UGM\_FP 0001374-A dell'8.6.2020, ad oggetto: “ *Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comunione del fabbisogno del personale*”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del medesimo articolo, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato con assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, a decorrere dal 20 aprile 2020;

PRESO ATTO che alla data odierna i resti assunzionali ammontano ad € 211,42 e che consentono il rispetto di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna n. 55/2020, la quale precisa che per *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* deve *“intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020”*;

PRESO ATTO ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Decreto 17.03.2020 l'ultimo rendiconto approvato è quello dell'esercizio finanziario 2019, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2020;

PRESO ATTO che i limiti di cui al Decreto 17 marzo 2020, per il Comune di Massanzago sono i seguenti:

Decreto 17.03.2020	Fascia demografica	Valore soglia
Art. 4 – comma 1 – Individuazione valori soglia	Fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
Art. 5 - comma 1- % massima annuale di incremento personale in servizio	Fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti	- anno 2020 = 17%* - anno 2021 = 21%* - anno 2022 = 24%* - anno 2023 = 25%* - anno 2024 = 26%*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• i valori percentuali indicati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base “ spesa 2018” per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti</li> </ul>		

ACCERTATO che per il Comune di Massanzago il rapporto di cui all'art. 1 del decreto 17 marzo 2020, ottenuto applicando le risultanze dei rendiconti 2017-2018-2019 è il seguente:

	2017	2018	2019
ENTRATE TITOLO 1	2.135.937,38	2.152.932,68	2.191.412,19
ENTRATE TITOLO 2	133.423,28	194.772,21	178.652,10
ENTRATE TITOLO 3	264.676,43	283.515,80	212.416,84
ENTRATE DA TARI (comunicazione del gestore del 28.07.2020 agli atti prot. 8705 del 27.08.2020)	515.088,75	526.639,44	546.273,86
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.049.125,84	3.157.860,13	3.128.754,99

<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>			<b>3.111.913,65</b>
F.C.D.E. ENTRATE CORRENTI STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019			89.215,16
F.C.D.E. TARI (comunicazione del gestore del 28.07.2020 agli atti prot. 8705 del 27.08.2020)			16.353,07
<b>TOTALE F.C.D.E.</b>			<b>105.568,23</b>
<b>TOTALE ENTRATE AL NETTO F.C.D.E.</b>			<b>3.006.345,42</b>
SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019 (art. 2 Decreto 17.03.2020)			579.095,43
<b>RAPPORTO SPESA 2019 SU MEDIA ENTRATE 2017-2018- 2019</b>			<b>19,26</b>

PRESO ATTO, pertanto, che il Comune di Massanzago:

- avendo un'incidenza inferiore al 26,9%, può, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Del Decreto 17.03.2020 incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti secondo le definizioni dell'art. 2, non superiori al valore soglia individuato nella tabella 1 del comma 1 della fascia demografica di riferimento;
- ai sensi dell'art. 5, del succitato decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, può incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore, alle percentuali indicate nella prima tabella surriportata;

ACCERTATO che la spesa di personale, per l'anno 2018 ammonta ad € 591.649,53 e che il margine assunzionale per il triennio 2020-2022 è il seguente:

ANNO	% INCREMENTO ANNUALE	MARGINE ASSUNZIONALE ANNUALE
2020	17	€ 100.580,42
2021	21 ( 17+4)	€ 23.665,98
2022	24 (21+3)	€ 17.749,49

CONSIDERATO il margine assunzionale per l'anno 2020 si ritiene necessario procedere alla copertura di posti a tempo pieno ed alla trasformazione di posti a part-time come segue:

Profilo Professionale	Cat.	Ore	Settore	Modalità copertura
Istruttore Amministrativo	C	Tempo pieno	Affari Generali	Scorrimento graduatoria altro Ente/ concorso pubblico

Istruttore Amministrativo	C	Tempo Pieno	Economico – Finanziario	Scorrimento graduatoria altro Ente/ concorso pubblico
Istruttore Amministrativo	C	Tempo pieno	Economico – Finanziario	Trasformazione da tempo parziale a 16 ore a tempo pieno a 36 ore
Istruttore Amministrativo	C	Tempo parziale	Demografico Culturale	Aumento della percentuale di tempo parziale da 16 ( 44,44%) ore a 30 ore (83,33%)

CONSIDERATI i margini assunzionali per le annualità 2020-2021-2022, determinati ai sensi del Decreto 17.3.2020 ed alla circolare UGM\_FP 0001374-A dell'8.6.2020, ed il fabbisogno aggiornato con la presente proposta di aggiornamento la situazione complessiva risulta essere la seguente:

	2020	2021	2022
<b>MARGINE ASSUNZIONALE</b>	100.580,42	23.665,98	17.749,49
Resti assunzionali anno precedente non utilizzato	211,42	16.481,28	40.147,26
<b>TOTALE MARGINE ASSUNZIONALE</b>	<b>100.791,84</b>	<b>40.147,26</b>	<b>57.896,75</b>
<b>Assunzione programmate</b>			
C1 – Aumento rapporto da tempo parziale (16 ore) a tempo parziale a 30 ore – Settore Demografico – Culturale	11.135,36		
C1 – trasformazione rapporto da tempo parziale (16 ore) a tempo pieno ( 36 ore) – Settore Economico – Finanziario	15.907,65		
C1- Istruttore Amministrativo a tempo pieno – Settore Affari Generali	28.633,78		
C1 – Istruttore Amministrativo a tempo pieno – Settore Economico Finanziario	28.633,78		
<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>84.310,57</b>		
<b>MARGINE ASSUNZIONALE RESIDUO</b>	<b>16.481,28</b>	<b>40.147,26</b>	<b>57.896,75</b>

VERIFICATO che la spesa del personale per le nuove assunzioni programmate per l'anno 2020 consente di rispettare l'incidenza della soglia del 26,90% in quanto l'importo è inferiore ad € 229.611,49 ;

DATO ATTO che la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto 17 marzo 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557 – quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO, altresì che il fabbisogno assunzionale aggiornato con la proposta di delibera n. n consente di rispettare i limiti di spesa imposti dalla vigente normativa come di seguito riportato:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2020 agg.ta al 25.08.2020	2021	2022
Spese macroaggregato 101	699.298,70	626.349,32	654.346,00	654.346,00
di cui personale a tempo determinato				
Spesa personale Decreto 17.3.2020		21.077,64	84.310,56	84.310,56
Rimborso spese elettorali		19.334,21	14.142,00	14.142,00
Incentivi progettazione				
Personale in mobilità temporanea				
<b>TOTALE MAGROAGGR. 01</b>	<b>699.298,70</b>	<b>585.937,47</b>	<b>555.893,44</b>	<b>555.893,44</b>
<b>Spese macroaggregato 103:</b>	<b>21.262,38</b>			
Irap macroaggregato 102	43.320,56	42.522,43	42.275,00	42.275,00
IRAP SU ELETTORALE RIMBORSO		848,09	600,00	600,00
<b>TOTALE MAGROAGGR. 02</b>	<b>43.320,56</b>	<b>43.370,52</b>	<b>42.875,00</b>	<b>42.875,00</b>
Convenzione segeteria		47.700,00	54.300,00	54.300,00
Diritti rogito Massanzago		5.000,00	9.300,00	9.300,00
<b>TOTALE MAGROAGGR. 09</b>		<b>42.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	95.379,90	95.379,90	95.379,90
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>864.744,59</b>	<b>767.387,89</b>	<b>739.148,34</b>	<b>739.148,34</b>
Rinnovi contrattuali 2004- 2009		90.483,03	90.483,03	90.483,03
Rinnovi contrattuali 2016-2018		25.684,86	25.684,86	25.684,86
Accantonamento rinnovi contrattuali		1.000,00	2.300,00	2.300,00
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	<b>117.579,06</b>	<b>117.167,89</b>	<b>118.467,89</b>	<b>118.467,89</b>
FPV ENTRATA : ( impegni 2020 finanziati da FPV 2019 )		37.199,79	20.276,00	20.276,00
FPV SPESA ( Fpv anno 2020 che finanzierà impegni anno 2021)		20.276,00	20.276,00	20.276,00
<b>totale</b>	<b>747.165,53</b>	<b>667.143,79</b>	<b>620.680,45</b>	<b>620.680,45</b>

DATO ATTO del rispetto della vigente normativa in merito:

- all'approvazione del Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021; ( approvato dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione n. 82 del 07.10.2019 e detto piano, trattandosi di funzione trasferita, è applicato anche per il Comune di Massanzago);
- rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 68/1999, in quanto dalla rilevazione dell'anno 2018 e dalle assunzioni che si verificheranno nell'anno 2020, non risulta dovuta la quota di riserva;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 pubblicazione nel sito internet [www.comune.massanzago.pd.it](http://www.comune.massanzago.pd.it) – sezione amministrazione trasparente – pagamenti dell'Amministrazione l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- invio alla BDPAP il bilancio di previsione 2020-2022, il rendiconto di gestione 2019 ed il bilancio consolidato 2018 dando atto che gli stessi sono stati correttamente acquisiti;
- vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2019;

TUTTO quanto premesso:

#### SI RELAZIONA

- 1) Il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020- 2022, come dettagliato nella proposta di deliberazione nr. 72 del 25.08.2020 avente ad oggetto. “ Aggiornamento del piano triennale e del fabbisogno del personale 2020-2022 – Attuazione Decreto 17.03.2020”:
  - è coerente con le disposizioni di cui al Decreto 17 marzo 2020 ;
  - consente il rispetto del contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
  - è compatibile con le disposizioni finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 – 2022 consentendo il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio;
- 2) La programmazione triennale 2021- 2023 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze e sarà comunque soggetta a revisione annuale.

#### SI ESPRIME

Parere contabile favorevole in ordine alla proposta n. 72 del 25.08.2020 di cui sopra.

Massanzago li 27.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
Rag. Manuela Malvestio  
*(documento firmato digitalmente)*

COMUNE DI MASSANZAGO  
Provincia di Padova  
REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di agosto il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Massanzago, Augusto Zovi, **esamina** la proposta di delibera di Giunta Comunale nr. 72 del 25.08.2020 avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Triennale e del fabbisogno del personale 2020 – 2022 in attuazione al Decreto 17.03.2020"

premessi:

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 33, comma 2, del D.l. 30.04.2019, n. 34 il quale dispone che " *i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piano triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione* "
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita " *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

**vista** la vigente normativa in materia di assunzioni ed in particolare:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019 n. 58 e ss.mm.ii;
- il Decreto 17 marzo 2020 recante " *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale e tempo indeterminato dei Comuni*";
- la circolare UGM\_FP 0001374-A dell'8.6.2020, ad oggetto: "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comunione del fabbisogno del personale";



**esaminata** la proposta di deliberazione di Giunta comunale nr. 72 del 25.08.2020 “ *Aggiornamento Piano Triennale e del fabbisogno del personale 2020 – 2022- In attuazione al Decreto 17.03.2020*”

**preso atto che l'Ente:**

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per il pareggio di bilancio anche per l'anno 2019;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella riportate nella relazione allegato D) alla proposta deliberativa;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 ha pubblicato nel sito internet del Comune di Massanzago l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- ha approvato il piano delle azioni positive del triennio 2019- 2021 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, giusta deliberazione n. 82 del 7.10.2019 della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- ha approvato il bilancio di previsione 2020 ed il rendiconto di gestione 2019 nei termini di legge;
- ha inviato alla BDAP il bilancio di previsione 2020-2022 e il rendiconto di gestione 2019;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- ha invia alla BDPAP il bilancio di previsione 2020-2022, il rendiconto di gestione 2019 ed il bilancio consolidato 2018 dando atto che gli stessi sono stati correttamente acquisiti;

**preso atto** del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 36.831,26 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**rilevato che** con il presente atto:

- Sono previste assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei margini assunzionali 2020-2022 come evidenziati negli allegati A), B), C), D) di cui alla proposta di deliberazione in esame;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione allegato D) alla proposta di deliberazione;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**accerta**

che l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – in attuazione al Decreto 17.03.2020 è compatibile con le disponibilità finanziarie del bilancio dell'ente, e che la spesa trova adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 consentendo il permanere degli equilibri di bilancio;

**esprime**

*Ai*

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 72 del 25.08.2020  
"Aggiornamento Piano Triennale e del fabbisogno del personale 2020 – 2022- In  
attuazione al Decreto 17.03.2020" ed assevera che lo stesso non altera il rispetto  
dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

**Il Revisore Unico**

*Dott. Augusto Zovi*



